



BANCA POPOLARE DI MILANO

**AUTOVALUTAZIONE DELLA COMPOSIZIONE OTTIMALE
DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.ar.l,**
ai sensi della Nota della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012

Approvato dal Consiglio di Sorveglianza il 15 novembre 2013

AUTOVALUTAZIONE DELLA COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI BANCA POPOLARE DI MILANO S.c. a r.l.

1. PREMESSA

Il presente documento è stato adottato dal Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (“**BPM**” o la “**Banca**”) in conformità e in attuazione delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d’Italia con Provvedimento n. 2640010 del 2008, e con note del 19 febbraio 2009 e dell’11 gennaio 2012 (“**Provvedimenti Governance Banca d’Italia**”). In tale ambito, la predetta nota Banca d’Italia dell’11 gennaio 2012, prevede, in particolare, che:

- (a) negli organi di supervisione e gestione delle banche siano presenti soggetti:
 - pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
 - dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche con riguardo ai comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
 - con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all’interno dei comitati di cui faccia parte, sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
 - che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- (b) gli organi di supervisione e gestione – ai fini delle nomine, della cooptazione o della sostituzione dei propri componenti – identifichino la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza dei candidati da nominare (“**Composizione Ottimale**”). Le analisi effettuate devono essere il frutto di un esame approfondito e formalizzato, e nelle banche di maggiori dimensioni e complessità operativa sono svolte con il contributo fattivo del Comitato Nomine;
- (c) le analisi *sub* (b) siano portate a conoscenza dell’Assemblea dei soci in tempo utile affinché la selezione dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

In relazione a ciò, con il presente documento, il Consiglio di Sorveglianza individua la Composizione Ottimale dell’Organo di controllo della Banca e il profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza, tenendo in debito conto sia le specifiche disposizioni dettate dallo Statuto della Banca approvato dall’Assemblea dei Soci del 21 ottobre 2011 e da ultimo aggiornato con le modifiche deliberate dall’Assemblea dei Soci del 22 giugno 2013 (lo “**Statuto**”), sia i rilievi e osservazioni formulati dalla Banca d’Italia nel rapporto ispettivo consegnato alla BPM lo scorso 25 luglio (il “**Rapporto Ispettivo**”) a esito degli accertamenti ispettivi condotti fra il 22 ottobre 2012 e il 15 maggio 2013 presso il Gruppo Bipiemme.

Il presente documento è reso disponibile ai soci e al pubblico sul sito internet www.gruppobpm.it affinché la scelta dei candidati e la nomina di questi alla carica di Consigliere di Sorveglianza possa tener conto dei profili teorici di professionalità, indipendenza e di genere richiesti ivi rappresentati.

* * *

Il processo di autovalutazione della Composizione Ottimale del Consiglio di Sorveglianza si articola nelle seguenti attività:

- valutazione del grado di complessità della Banca;

- identificazione del ruolo assegnato al Consiglio di Sorveglianza dalla normativa primaria e secondaria e dallo Statuto;
- identificazione della composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Sorveglianza delineata dallo Statuto, in ottemperanza alle applicabili disposizioni normative primarie e secondarie;
- valutazione e definizione della composizione quantitativa ottimale del Consiglio di Sorveglianza, ritenuta adeguata rispetto al ruolo del Consiglio di Sorveglianza e al grado di complessità di BPM;
- valutazione e definizione della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Sorveglianza ritenuta adeguata rispetto al ruolo del Consiglio di Sorveglianza e al grado di complessità di BPM.

2. CARATTERISTICHE DI BPM

La Banca Popolare di Milano, in funzione delle dimensioni e delle tipologie di attività svolte, direttamente e/o per il tramite di società del Gruppo, può essere considerata una Banca a elevato livello di complessità.

Tale valutazione – tenendo conto della Nota di chiarimenti alle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario del 19 febbraio 2009 – è stata svolta con particolare riferimento ai seguenti elementi: la dimensione degli attivi, la tipologia di attività svolta, la struttura proprietaria, la quotazione in mercati regolamentati, l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento di un gruppo bancario.

3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

3.1 *Consiglio di Sorveglianza*

Al Consiglio di Sorveglianza spettano le funzioni di controllo e vigilanza e alcuni tra i compiti che nel sistema tradizionale sono di competenza dell'Assemblea dei Soci, quali la nomina, la revoca e la determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Gestione, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità. Al Consiglio di Sorveglianza spetta inoltre anche il compito di approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato. Al Consiglio di Sorveglianza della Banca non è attribuita la funzione di supervisione strategica ai sensi dell'art. 2409-terdecies, lett. f-bis) del cod. civ., funzione che spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie. Il Consiglio di Sorveglianza è investito delle funzioni di controllo previste dalla legge, disponendo a tal fine di tutti i poteri attribuitigli dalle disposizioni di legge e di Statuto.

In particolare, il Consiglio di Sorveglianza, ferme le ulteriori attribuzioni inderogabili previste dallo Statuto e da disposizioni inderogabili di legge o regolamentari:

- (i) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato redatti dal Consiglio di Gestione;
- (ii) su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e il Presidente del Consiglio di Gestione; determina altresì, su proposta del Comitato Remunerazioni, i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione, del Presidente del Consiglio di Gestione, del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione che siano assegnati a Commissioni, ovvero investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- (iii) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;

- (iv) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 149, commi primo e terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e in particolare:
- svolge la funzione di controllo vigilando sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
 - vigila sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Banca alle società controllate ai sensi dell'art. 114, co. 2, del TUF;
 - comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione;
- (v) valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del Gruppo operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate;
- (vi) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 70, comma settimo, del TUB;
- (vii) riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
- (viii) formula all'Assemblea proposte motivate in merito al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisione;
- (ix) esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del TUF in ordine al Responsabile della funzione del controllo interno e al Responsabile della funzione di conformità, nonché in ordine ai responsabili delle funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo;
- (x) approva, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile, le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- (xi) ove richiesto dal Consiglio di Gestione, esprime il proprio parere non vincolante sulle decisioni del Consiglio di Gestione di cui alle lettere h), t) e u) dell'articolo 39, comma 2, dello Statuto;
- (xii) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- (xiii) stabilisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie, le linee generali cui il Consiglio di Gestione dovrà attenersi nella definizione delle procedure di ammissione e esclusione dei Soci.

3.2 *Presidente del Consiglio di Sorveglianza*

Con riferimento ai poteri conferiti al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, l'art. 54 dello Statuto, stabilisce che, ferme restando le ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dalle altre disposizioni statutarie, il Presidente:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;
- c) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;
- d) intrattiene i rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente;
- e) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- f) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione, e cura la realizzazione delle iniziative di beneficenza e di pubblica utilità della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;
- g) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, uno dei Vice Presidenti ne adempie le funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio è presieduto dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

4. LA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA-QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DELINEATA DALLO STATUTO SOCIALE BPM.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da n. 17 consiglieri, elevabile fino a due unità, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, per far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial, nominati dall'Assemblea.

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla normativa legale e regolamentare per la carica, in particolare da:

- l'art. 148, comma 3, TUF che stabilisce i requisiti di indipendenza dei membri del collegio sindacale di società quotate; requisiti che si applicano anche ai consiglieri di sorveglianza ai sensi del disposto di cui all'art. 148, comma 4-bis, TUF;
- il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161, che stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche ai sensi dell'art. 26 TUB;
- il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate (requisiti che si applicano anche ai consiglieri di sorveglianza delle società quotate ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 6-quater del TUF).

In ogni caso, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa legale e regolamentare per la carica, l'art. 47 dello Statuto richiede che:

- (i) tutti i componenti, ivi inclusi quelli nominati ex art. 63 dello Statuto, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;
- (ii) almeno cinque componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- (iii) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (detti requisiti unitamente a quello di cui al precedente punto (ii) possono cumularsi nella stessa persona).

Non possono essere eletti, e se eletti decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti. Il venir meno in capo a un consigliere dei requisiti richiesti dai precedenti punti (ii) e (iii) non determina la decadenza del consigliere medesimo, se permane in carica un numero di consiglieri che soddisfa complessivamente i requisiti medesimi.

5. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE

La composizione quantitativa del Consiglio di Sorveglianza assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti a esso affidati dalla normativa primaria e secondaria, e dallo Statuto. Essa non deve risultare pletorica e il numero dei componenti deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca.

In linea generale, si ritiene che la composizione quantitativa del Consiglio di Sorveglianza della Banca possa ritenersi ottimale nel momento in cui possa consentire:

- (i) l'adeguata rappresentanza delle componenti significative della base sociale della Banca nel Consiglio;
- (ii) la possibilità di istituire comitati endo-consiliari con funzioni istruttorie e di supporto all'attività del Consiglio;
- (iii) la funzionalità, in termini di organizzazione, approfondimento degli argomenti, partecipazione alle sedute e alla discussione del Consiglio di Sorveglianza.

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che con specifico riferimento ai rilievi in materia di governance contenuti nel recente Rapporto Ispettivo della Banca d'Italia, il Consiglio di Gestione ha espresso alla Banca d'Italia il proprio rinnovato impegno di riforma finalizzato, da un lato, a recepire le diverse istanze di preservazione del "modello popolare" e, dall'altro, a delineare tutti quegli interventi che determinino un deciso ribilanciamento degli assetti di governo della Banca e una più equilibrata rappresentanza degli interessi di tutti gli *stakeholder*. In tale contesto, il Consiglio di Sorveglianza ha deciso, in accordo con il Presidente del Consiglio di Gestione, di avviare - nel rispetto delle reciproche competenze - un percorso comune di analisi e di approfondimento relativo al necessario sviluppo della *governance* della Banca.

In proposito, si fa presente che (i) in data 6 novembre 2013, il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato di richiedere al Consiglio di Gestione, riservandosi in difetto di provvedervi, di convocare senza indugio l'Assemblea Ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza per la durata massima statutaria, previa

revoca occorrendo del Consiglio di Sorveglianza in carica e (ii) in data 8 novembre 2013, il Consiglio di Gestione facendo seguito alla richiesta formulata dal Consiglio di Sorveglianza, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il 20 e 21 dicembre 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare in merito a quanto richiesto dal Consiglio di Sorveglianza e, in tale sede, i Consiglieri componenti il Consiglio di Gestione hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data dell'Assemblea dei Soci che sarà chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Sorveglianza. Pertanto, il Consiglio di Gestione che sarà nominato dal Consiglio di Sorveglianza eletto dalla suddetta Assemblea sarà chiamato a approvare il nuovo Piano Industriale della Banca, portandolo a compimento nel relativo orizzonte temporale, nonché ad adottare le iniziative che detto nuovo Consiglio di Gestione valuterà essere funzionali al buon esito dell'aumento di capitale (ivi incluso lo sviluppo della *governance* della Banca).

In tale contesto, tenuto conto che la dimensione di n. 19 componenti prevista dall'attuale Statuto è stata giudicata dall'Autorità di Vigilanza, all'esito dei citati accertamenti ispettivi, "pletorica", un intervento di modifica dello Statuto teso a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Sorveglianza andrebbe incontro alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.

Ciò considerato, si ritiene – in un'ottica di riforma del sistema di governo attualmente esistente – che un numero di componenti fra gli undici e i quindici possa essere considerato ottimale in rapporto alle dimensioni della Banca e al ruolo del Consiglio di Sorveglianza, e possa nel contempo garantire la compresenza in seno al Consiglio (i) delle diverse componenti della base sociale, (ii) delle professionalità necessarie a una adeguata dialettica interna e (iii) di un sufficiente numero componenti indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Si ritiene infine che l'indicata riduzione della composizione quantitativa sia compatibile con l'articolazione del Consiglio di Sorveglianza nei Comitati per il Controllo Interno e la revisione contabile, Nomine e Remunerazioni, disposta dagli artt. 52 e 53 dello Statuto sociale in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza di cui ai Provvedimenti Governance Banca d'Italia e ai principi dettati in materia dal Codice di Autodisciplina per le Società quotate (artt. 4, 5, 6 e 7 del predetto Codice di Autodisciplina).

In assenza di modifiche dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza è stabilito dall'articolo 47 dello Statuto in n. 17 Consiglieri, elevabile fino a due unità, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, per far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial.

6. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE

La composizione qualitativa del Consiglio di Sorveglianza è uno degli elementi rilevanti per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla normativa primaria e secondaria, e dallo Statuto.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca e delle società del Gruppo.

6.1 Professionalità dei componenti

In considerazione del ruolo del Consiglio di Sorveglianza – ferme restando le professionalità richieste dalla normativa (primaria e secondaria) e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica, nonché le indicazioni provenienti dalla European Banking Authority (EBA "Guidelines on Internal Governance" (GL44) 27 Settembre 2011) – si individuano nella tabella seguente un insieme di competenze che possono consentire al Consiglio di Sorveglianza, nel suo complesso, il corretto e proficuo svolgimento dei propri compiti.

AREA DI COMPETENZA
A. <u>Conoscenza del business bancario e/o assicurativo e/o del risparmio gestito</u> (credito, finanza, sistemi di pagamento, intermediazione mobiliare, servizi alla clientela, investment banking, corporate finance, bancassurance, gestione collettiva del risparmio).
B. <u>Conoscenza dei processi di gestione e organizzazione aziendale</u> (bilancio, legale, direzione e coordinamento di gruppo, pianificazione e controllo di gestione, gestione di risorse chiave, remunerazioni, responsabilità sociale d'impresa).
C. <u>Conoscenza dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi</u> (in particolare, rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità).
D. <u>Conoscenza della regolamentazione di settore</u> (normativa Banca d'Italia e Consob; normativa fiscale e amministrativo-contabile; normativa antiriciclaggio).
E. <u>Competenze in materia contabile, e in materia di politiche retributive in ambito bancario e/o finanziario.</u>
F. <u>Conoscenza dei processi di governo societario.</u>
G. <u>Conoscenza dei territori di riferimento della Banca e del Gruppo e delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato.</u>

Al fine di presidiare adeguatamente l'intera operatività della Banca e garantire la presenza all'interno dell'Organo di controllo di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, è necessario che la selezione dei membri del Consiglio di Sorveglianza sia diretta a garantire una sufficiente competenza collettiva e, ove possibile, che ciascuna delle aree di competenza individuate sia rappresentata nel Consiglio di Sorveglianza.

Le singole competenze nelle aree di cui sopra, che naturalmente possono essere anche cumulate in uno o più Consiglieri, devono essere state acquisite attraverso adeguata esperienza professionale che comunque deve soddisfare quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto. In particolare tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono aver maturato:

- (i) un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;
- (ii) un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero;
- (iii) possono essere eletti anche candidati privi delle esperienze professionali sub (i) e (ii) purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche.

Si evidenzia inoltre che l'art. 47 dello Statuto prescrive la presenza all'interno del Consiglio di almeno n. 3 componenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

6.2 *Indipendenza dei Consiglieri di Sorveglianza*

Fermo restando che tutti i Consiglieri di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF, si ricorda che lo Statuto prescrive la presenza nel Consiglio di Sorveglianza di almeno n. 5 (cinque) Consiglieri in possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate.

A tale ultimo riguardo si ritiene preferibile la nomina di componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza, di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate, in numero superiore a 5 (cinque) anche al fine di una corretta composizione dei Comitati consiliari come statutariamente previsti.

6.3 Quote di genere

La Legge n. 120/2011 (c.d. Legge sulle Quote Rosa), in vigore dal 12 agosto 2011, impone alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, riservando al genere meno rappresentato almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo. La legge prevede che dal primo rinnovo degli organi sociali in scadenza successivamente al 12 agosto 2012, la quota minima spettante al genere meno rappresentato sia almeno di un quinto dei componenti dell'organo.

Si raccomanda, pertanto, ai Soci di tenere in debito conto le prescritte quote di genere nelle fasi di composizione e presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 148, comma 1-*bis*, del TUF, qualora la composizione del Consiglio di Sorveglianza risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto *"la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida."*

In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20.000 a Euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere; in caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica.

6.4 Limiti al cumulo incarichi

Fermo restando che ciascun Consigliere di Sorveglianza - all'atto dell'accettazione della carica e nel corso del mandato - deve valutare se dispone del tempo necessario per lo svolgimento diligente del compito affidatogli, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, si evidenzia che la disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i Consiglieri di Sorveglianza della Banca possono assumere, è dettata direttamente dalla normativa primaria e secondaria. I Consiglieri di Sorveglianza non possono rivestire o assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dagli artt. 144-*duodecies* e ss., e dall'Allegato 5-*bis* del Regolamento Emittenti Consob, attuativi dell'art. 148-*bis* TUF (e successive modificazioni).

Si raccomanda, pertanto, ai Soci di tenere in debito conto i prescritti limiti al cumulo degli incarichi nelle fasi di composizione e presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza.

* * *

Milano, 15 novembre 2013

Il Consiglio di Sorveglianza